



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 467 del 22/05/2025

Oggetto:

**ADOZIONE DELA PROPOSTA DI CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE
DEI RAPPORTI TRA ASL VCO E HEALTH CARE SERVICE GROUP SRL -
NUCLEO RSA STATI VEGETATIVI PERSISTENTI/STATI DI MINIMA
VIGILANZA - NUCLEO ALTA COMPLESSITA' NEUROLOGICA - AI
SENSI DELLA DGR 44-12575 DEL 07/12/2009 - ANNI 2025-2026.**

**DIRETTORE GENERALE - DOTT. FRANCESCO CATEL
(NOMINATO CON DGR N. 25-655/2024/XII DEL 23/12/2024)**

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA DANIELA KOZEL

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - DOTT.SSA BARBARA BUONO



Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la normativa vigente



A.S.L. VCO.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: DISTRETTO VCO

L'estensore dell'atto: Petronini Francesca

Il Responsabile del procedimento: Gaviraghi Lorenzo

Il Dirigente/Funzionario: Borgotti Paolo

Il Responsabile Servizio Economico Finanziario: Succi Manuela

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la normativa vigente



A.S.L. VCO.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore SOC DISTRETTO VCO di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con Delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con Delibera n. 65 del 28/01/2020.

PREMESSO:

che, in data 14/11/2024 prot. n. 73891, è pervenuta nota, da parte del Dott. Giuseppe D'Agosta, Legale Rappresentante della Società Health Care Service Group s.r.l., con sede in Gravellona Toce (VB), Corso Milano n. 148, Partita IVA/C.F. 02691530030 ad oggetto "Istanza di voltura/rettifica autorizzazione al funzionamento ex art. 27 L.R. 08/01/2004 n. 1 e s.m.i. (cambio gestore della Struttura) - ed istanza di rettifica accreditamento della Struttura L'Eremo di Miazzina";

che, con Determinazione Dirigenziale della Struttura di Vigilanza dell'ASL VCO n. 1756 del 31/12/2024 ad oggetto "Commissione di Vigilanza sulle strutture a valenza socio-assistenziale - recepimento del verbale di ispezione n. 49/2024 relativo alla visita ispettiva del 11/12/2024 presso "L'Eremo di Miazzina" - Via per Miazzina n. 16 - Cambiasca (VB) per voltura autorizzazione al funzionamento ex art. 27 L.R. 08/01/2004 n. 1 e s.m.i. e rettifica di accreditamento" si è quindi dato atto, fra l'altro, della voltura dell'autorizzazione al funzionamento e della rettifica dell'accreditamento, a favore della Health Care Service Group s.r.l., dei n. 10 posti letto per pazienti in SVP/SMV (Stato Vegetativo Permanente/Stato di Minima Vigilanza) e dei n. 10 posti letto per pazienti in NAC (Alta Complessità Neurologica) presenti presso L'Eremo di Miazzina, di cui anche l'ASL VCO si è avvalsa in passato e ritiene opportuno continuare ad avvalersi per n. 10 posti letto SVP/SMV e n. 5 posti letto NAC;

RITENUTO, pertanto, sulla base di quanto sopra esposto nonché dei contenuti delle pertinenti disposizioni legislative e regolamentari regionali ed in ossequio alle stesse, di procedere con l'adozione della proposta di contratto, **per gli anni 2025 e 2026**, con la struttura denominata **HEALTH CARE SERVICE GROUP SRL**, presente in Cambiasca (VB) ed indi insistente sul territorio dell'ASL VCO, secondo lo schema di contratto, come da allegato AL. A al presente atto quale parte integrante e sostanziale composto da n. 8 pagine.

DATO ATTO che la stima degli oneri riferiti agli anni 2025/2026 è pari a complessivi **€ 2.161.639,5** così suddivisi:

- € 391.298,25 con imputazione al conto 3.10.04.62 aut. 23/2025 sub 71 (NAC) di cui € 117.389,48 quota extra-LEA
- € 391.298,25 con imputazione al conto 3.10.04.62 aut. 23/2026 sub 71 (NAC) di cui € 117.389,48 quota extra-LEA



Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la normativa vigente



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

- € 689.521,50 con imputazione al conto 3.10.04.62 aut. 23/2025 sub 81 (SVP/SMV) di cui € 206.856,45 quota extra-LEA
- € 689.521,50 con imputazione al conto 3.10.04.62 aut. 23/2026 sub 81 (SVP/SMV) di cui € 206.856,45 quota extra-LEA

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 502/1992 e smi, come formulati nel frontespizio del presente atto

DELIBERA

1) DI ADOTTARE, per le motivazioni e le disposizioni legislative e regolamentari regionali in premessa esposte e qui integralmente tutte richiamate, la proposta di contratto tra l'ASL VCO e la struttura **HEALTH CARE SERVICE GROUP SRL**, per la definizione dei rapporti inerenti il NUCLEO RSA STATI VEGETATIVI PERSISTENTI/STATI DI MINIMA VIGILANZA e il NUCLEO ALTA COMPLESSITA' NEUROLOGICA, **anni 2025 e 2026**, secondo lo schema di contratto, come da allegato AL. A al presente atto quale parte integrante e sostanziale composto da n. 8 pagine.

2) DI DARE ATTO che la stima degli oneri riferiti agli anni 2025/2026 è pari a complessivi **€ 2.161.639,5** così suddivisi:

- € 391.298,25 con imputazione al conto 3.10.04.62 aut. 23/2025 sub 71 (NAC) di cui € 117.389,48 quota extra-LEA
- € 391.298,25 con imputazione al conto 3.10.04.62 aut. 23/2026 sub 71 (NAC) di cui € 117.389,48 quota extra-LEA
- € 689.521,50 con imputazione al conto 3.10.04.62 aut. 23/2025 sub 81 (SVP/SMV) di cui € 206.856,45 quota extra-LEA
- € 689.521,50 con imputazione al conto 3.10.04.62 aut. 23/2026 sub 81 (SVP/SMV) di cui € 206.856,45 quota extra-LEA

3) DI NOTIFICARE alla struttura la proposta di contratto da sottoscrivere con termine di riscontro entro i 10 giorni successivi.

4) DI DARE MANDATO alla SOC Affari Generali, Legali e Istituzionali, di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 14 della LR n. 10 del 24/01/1995 e smi.



A.S.L. VCO.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale: Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

Allegato A

CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI TRA SOGGETTI PUBBLICI E SOGGETTI GESTORI DELLE STRUTTURE SANITARIE ACCREDITATE

Tra

I'Azienda Sanitaria Locale VCO (di seguito denominata **ASL VCO**), con sede legale in Omegna (VB), Via Mazzini n. 117, Partita IVA/Codice Fiscale 00634880033, rappresentata dal Direttore del Distretto VCO Dott. Paolo BORGOTTI, su delega del Direttore Generale, Dott. Francesco CATTEL

e

la Società **Health Care Service Group s.r.l.**, con sede legale in Gravellona Toce (VB), Corso Milano n. 148, (C.F. 02691530030), gestore del presidio socio-sanitario RSA L'Eremo di Miazzina sito in Via per Miazzina n. 16 a Cambiasca (VB), legalmente rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Giuseppe D'AGOSTA, dove hanno sede il Nucleo Stato Vegetativo Persistente/Stato di minima vigilanza (SVP/SMV) ed il Nucleo di Alta Complessità Neurologica (N.A.C.)

Premesso che:

- Con D.G.R. 14-09-2009 n. 25-12129 sono stati definiti i requisiti e le procedure per l'accreditamento istituzionale delle strutture residenziali e semi-residenziali che operano nell'area dell'integrazione socio-sanitaria, vale a dire anziani, disabili, minori;
- Con D.G.R. n. 62-13647 del 22.3.2010 "Istituzione del percorso clinico assistenziale per persone in Stato Vegetativo, Stato di Minima Coscienza e "Loocked-in Sindrome" sono stati definiti i requisiti strutturali, gestionali ed organizzativi dei Nuclei Stati Vegetativi in strutture socio sanitarie (RSA, SVP/SMV);
- Con nota del 15 settembre 2009, prot. n. 33912/DA2000, la Regione Piemonte ha autorizzato l'avvio all'interno delle RSA dell'Eremo di Miazzina della sperimentazione di n. 10 posti letto per pazienti in stato vegetativo persistente (SVP) e in stato di minima vigilanza (SMV) secondo i requisiti organizzativi e gestionali richiesti nella DGR n. 62 sopra richiamata;
- Il Presidio socio-sanitario è stato autorizzato al funzionamento per i seguenti posti letto: n. 10 posti letto di RSA per pazienti in stato vegetativo persistente (SVP) e in stato di minima vigilanza (SMV);





- Il predetto Presidio socio-sanitario con Deliberazione del Direttore Generale n. 731 del 16.12.2010 è stato accreditato per i seguenti posti letto:
n. 10 posti letto di RSA per pazienti in stato vegetativo persistente (SVP) e in stato di minima vigilanza (SMV);
- Il Presidio socio-sanitario è stato autorizzato al funzionamento con Deliberazione del Direttore Generale n. 477 del 21 dicembre 2012 per i seguenti posti letto:
n. 10 posti letto ad Alta Complessità Neurologica (NAC);
- Il predetto Presidio socio-sanitario con Deliberazione del Direttore Generale n. 43 del 18.01.2013 è stato accreditato per i seguenti posti letto:
n. 10 posti letto di NAC;
- In data 14/11/2024 prot. n. 73891 è pervenuta nota, da parte del Dott. Giuseppe D'AGOSTA, Legale Rappresentante della Società Health Care Service Group s.r.l., con sede in Gravellona Toce (VB), Corso Milano n. 148, ad oggetto "Istanza di voltura/rettifica autorizzazione al funzionamento ex art. 27 L.R. 08/01/2004 n. 1 e s.m.i. (cambio gestore della Struttura) - ed istanza di rettifica accreditamento della Struttura L'Eremo di Miazzina";
- Con Determinazione Dirigenziale della Struttura di Vigilanza dell'ASL VCO n. 1756 del 31/12/2024 ad oggetto "Commissione di Vigilanza sulle strutture a valenza socio-assistenziale - recepimento del verbale di ispezione n. 49/2024 relativo alla visita ispettiva del 11/12/2024 presso "L'Eremo di Miazzina" - Via per Miazzina n. 16 - Cambiasca (VB) per voltura autorizzazione al funzionamento ex art. 27 L.R. 08/01/2004 n. 1 e s.m.i. e rettifica di accreditamento" si è quindi dato atto, fra l'altro, della voltura dell'autorizzazione al funzionamento e della rettifica dell'accreditamento, a favore della Health Care Service Group s.r.l., dei n. 10 posti letto per pazienti in SVP/SMV (Stato Vegetativo Permanente/Stato di Minima Vigilanza) e dei n. 10 posti letto per pazienti in NAC (Alta Complessità Neurologica) presenti presso L'Eremo di Miazzina;
- L'ASL VCO intende avvalersi del Presidio socio-sanitario sopra individuato per l'erogazione delle prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento;

Tutto ciò premesso
Si conviene e stipula quanto segue.

Art. 1 - Premesse

1. Il presente contratto viene stipulato in attuazione della D.G.R. 14-09-2009 n. 25-12129 nota alle parti in quanto pubblicata sul 2° Supplemento al n. 37 del B.U.R. in data 17.9.2009 e, pertanto, non allegata al presente contratto (modificata dalla D.G.R.02-08-2013 n. 85-6287) e della D.G.R. n. 62-13647 del 22-3-2010 pubblicata sul B.U.R n. 14 dell'8.04.2010 in quanto applicabili.





2. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 - Oggetto

1. L'ASL VCO si avvale del Presidio socio-sanitario RSA L'Eremo di Mazzina con sede legale a Gravellona Toce (VB) in Corso Milano n. 148 nel proseguo semplicemente indicato come Presidio, per l'erogazione di prestazioni di assistenza residenziale della seguente tipologia:
 - n. 10 posti letto di RSA quale Nucleo Stato Vegetativo Persistente/Stato di Minima Vigilanza (SVP/SMV);
 - n. 5 posti letto di RSA quale Nucleo di Alta Complessità Neurologica (NAC);
2. Il Presidio garantisce le prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, avvalendosi delle strutture, attrezzature, servizi e personale come definiti nella normativa regionale di riferimento.
3. Il gestore del Presidio, anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile per gli impegni assunti con il presente contratto.
4. Nell'eventualità che non ci fossero utenti dell'ASL VCO in graduatoria per inserimento in un posto letto SVP/SMV dei n. 10 p.l. o in un posto letto NAC dei n. 5 p.l. di cui l'ASL intende avvalersi, il posto letto può essere occupato a cura del Presidio Socio-sanitario da un utente non residente. In tal caso è fatto obbligo al Presidio formulare preventiva comunicazione all'ASL VCO.

Art.3 - Requisiti autorizzativi e di accreditamento

1. Il Presidio s'impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento.
2. Per ciò che attiene la dotazione di personale, il Presidio s'impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni certificando, per il personale preposto - ivi compreso il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o in parte, l'esecuzione di servizi della struttura - numero, professionalità e regolare inquadramento contrattuale del rapporto di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale, in relazione agli standard ed al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta.
3. Il Presidio s'impegna al mantenimento degli standard di personale, nonché il mantenimento di tutti gli altri requisiti di autorizzazione e di accreditamento ed a presentare eventuale documentazione su specifiche richieste dell'ente contraente il presente contratto e/o di altri soggetti pubblici che ne hanno titolo.
4. Il Presidio si impegna, inoltre, a prevedere la presenza di un Responsabile, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti. Il Responsabile, inoltre, rappresenta l'interlocutore ed il punto di riferimento per i Familiari degli ospiti e per i servizi sanitari e sociali che hanno in carico gli assistiti.



5. L'ASL può accedere ai locali della struttura ed assumere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che la struttura è tenuta a garantire ed erogare. Dovrà, altresì, essere garantita un'adeguata apertura, secondo quanto previsto dal Regolamento di struttura, al fine di consentire visite da parte dei Familiari secondo i criteri previsti dalla specifica normativa regionale, fatto salvo i casi di specifici provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.
6. L'ASL può, altresì, accedere alla documentazione - e, qualora necessario, acquisirne copia - riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.
7. L'attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.
8. In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accreditamento, il presente contratto s'intende automaticamente risolto e ne sarà data contestuale ed immediata notizia alla Regione Piemonte, a tutte le A.S.L. piemontesi ed al Comune in cui ha sede il Presidio.

Art. 4 - Procedure di accoglienza

1. Il Presidio s'impegna ad effettuare tutte le procedure di accoglimento degli utenti secondo le modalità definite dalla normativa regionale e, comunque ed in ogni caso, a redigere per ogni utente inserito, il Piano di Assistenza Individuale o il Piano Educativo Individuale, in attuazione del progetto definito dalla competente Unità Valutativa, e ad aprire un fascicolo sanitario e sociale da aggiornare in base al rilevarsi delle esigenze, così come previsto dalla D.G.R. n. 62-13647 del 22.03.2010, D.G.R. n. 22-5036 del 11.12.2012 e D.G.R. n. 85-6287 del 02.08.2013, in quanto applicabili..

Art. 5 - Sistema tariffario e pagamenti

1. La tariffa sanitaria applicabile nei confronti della tipologia di utenza che può accedere ai posti letto accreditati e convenzionati con il sistema pubblico è fissata ai sensi della citata D.G.R. n. 62-13647 del 22.03.2010 in:

- **Euro/die 188,91 per posto letto S.V.P./S.M.V.**
- **Euro/die 214,41 per posto N.A.C.**

2. I valori tariffari sopra indicati costituiscono il riferimento anche per le esternalizzazioni totali o parziali di servizi, e potranno essere soggette ad adeguamento a seguito di rivalorizzazione regionale.
3. I requisiti organizzativi e gestionali, da rispettare da parte del Presidio sono quelli previsti dalla D.G.R. 62-13647 del 22.03.2010. Eventuali modifiche, integrazioni, nuove disposizioni, in merito ai requisiti organizzativi e gestionali avanti richiamati, troveranno immediata applicazione senza che occorra una specifica integrazione o modifica del presente contratto, fermo restando quanto previsto dal precedente punto 2.
4. Le parti danno atto che il convenzionamento di cui al presente contratto avviene senza impegno di utilizzo e di remunerazione dei posti letto convenzionati, ma solo di quelli utilizzati dai cittadini assistibili riconosciuti dall'ASL nei limiti previsti dalla normativa regionale, così come specificato al punto 8 della parte dispositiva della già citata D.G.R. n. 25-12129/2009, fermo restando il rispetto dei principi dettati dall'art. 3, comma 2,



lettera a), della L.R. 8-01-2004 n. 1, per quanto attiene, in special modo, il diritto di scelta degli utenti.

5. Il Presidio si impegna ad emettere mensilmente fatture allegando la documentazione contabile-amministrativa che potrà essere richiesta dall'ASL, e le stesse verranno liquidate, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza delle prestazioni erogate, entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle stesse. Le parti concordano, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 231 del 9.10.2002, che, in caso di applicazione di interessi moratori - dovuti ai sensi della normativa vigente - il saggio degli interessi è determinato, ai sensi dell'art. 1284 C.C., nella misura degli interessi legali.
6. E' fatta salva la facoltà dell'ASL di sospendere i pagamenti, nei limiti delle contestazioni elevate, ogni qualvolta siano in corso contestazioni formali o accertamenti di gravi violazioni di Legge e delle disposizioni che possono assumere rilievo e/o pregiudizio per un sereno e corretto assolvimento del presente contratto.

Art. 6 - Modalità di registrazione delle prestazioni e verifiche - Trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite.

1. Il Presidio si impegna a rispettare le indicazioni regionali e/o dell'ASL circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria.
2. Il Presidio si impegna a fornire alle Aziende Sanitarie Locali di competenza i dati previsti dal flusso di assistenza residenziale della Regione Piemonte (FAR-RP), che comprende le informazioni richieste dal nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) integrate con informazioni di livello regionale.
3. Le variazioni del grado di salute dell'utente assistito che comportino modifiche dei livelli assistenziali devono essere tempestivamente comunicate all'ASL e l'evento patologico o traumatico dovrà trovare corrispondenza nel fascicolo sanitario e sociale. L'ASL, attraverso la competente Unità Valutativa, s'impegna a verificare e valutare la portata dell'evento ed in relazione a ciò la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella struttura entro i termini previsti dalla normativa regionale. In ogni caso al verificarsi dell'evento il Presidio deve provvedere all'aggiornamento del P.A.I./P.E.I..
4. Fatto salvo l'esercizio delle attività di vigilanza secondo le modalità previste dalla normativa vigente, l'ASL attraverso la competente Unità Valutativa, nell'ambito della propria attività ordinaria può compiere controlli circa il permanere dell'appropriatezza dei ricoveri e l'aderenza delle caratteristiche degli ospiti a quanto riportato nei fascicoli sanitari e sociali. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentante della struttura o con il titolare dell'accreditamento o suo delegato, o con il Responsabile della struttura o suo sostituto con l'eventuale assistenza dei membri dell'équipe socio-sanitaria responsabile della documentazione e di un medico di fiducia degli utenti interessati e qualora nominato del tutore o dell'amministratore di sostegno.



5. Al verificarsi dei seguenti eventi: trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite, il Presidio dovrà darne immediata comunicazione alla competente ASL e più in particolare:

- a partire dal giorno successivo a quello in cui si verifica l'evento cesserà la corresponsione della retta giornaliera a carico della competente ASL; la stessa sarà nuovamente corrisposta dal giorno stesso dell'eventuale rientro dell'ospite nella struttura previa contemporanea comunicazione alla competente ASL.

Qualora l'utente necessiti di assistenza personale aggiuntiva in caso di ricovero in:

- strutture sanitarie, richiesta dalla struttura sanitaria stessa in forma scritta e il Presidio
- sanitario sia in grado di fornirla, l'ASL riconosce al Presidio una retta posta a suo carico
- non superiore al 100% di quanto stabilito come retta giornaliera

6. Le prestazioni relative ai trasferimenti in ambulanza per l'effettuazione di prestazioni diagnostiche e specialistiche, sono regolate dalle disposizioni di cui alla DGR n. 85-6287 del 02 agosto 2013;

7. Il regolamento delle singole strutture definisce per ogni tipologia di utenza nei casi di assenza di cui al precedente punto 5 nella rispettiva misura massima della retta giornaliera di presenza in struttura. Tale regolamento definisce altresì la retta giornaliera a carico dei parenti in misura non superiore al 100% della retta giornaliera di presenza in struttura per un periodo massimo di 2 giorni successivi al decesso.

Art. 7 - Sistema aziendale per il miglioramento della qualità

1. Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione.
2. A tal fine il Presidio è tenuto al totale rispetto delle disposizioni che regolano il servizio e al mantenimento ed applicazione degli ulteriori requisiti di qualità stabiliti dalla D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 in riferimento anche alla carta dei servizi ed agli aspetti relativi al volontariato.
3. L'ASLCN1 ed il presidio si impegnano a definire il "progetto quadro" previsto al p.to 5 dell'Allegato B) alla D.G.R. n. 25-12129/2009.

Art. 8 - Sanzioni

1. Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 seguenti del Codice Civile.
2. L'ASL, accertata l'inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffida il Legale Rappresentante a sanarla ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni. La mancata controdeduzione nei termini stabiliti, o l'inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti parenti, comportano la risoluzione anticipata del presente contratto.



3. Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, nelle more dei provvedimenti revocatori previsti dalla vigente normativa, l'ASL, in qualità di contraente il presente contratto, potrà proporre agli utenti o decidere - nei casi oggetto di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o di applicazione dell'art. 403 del C.C. - il trasferimento ovvero disporre la sospensione di nuovi inserimenti, per il periodo ritenuto necessario.
4. Il contratto è, altresì, automaticamente risolto in caso di revoca del titolo autorizzativo al funzionamento e/o di revoca dell'accreditamento.

Art. 9 - Controversie

1. Le controversie di natura patrimoniale, potranno essere deferite, su accordo di entrambe le parti ad un Collegio di tre arbitri, il quale si risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall'accettazione dell'incarico
2. Gli arbitri saranno designati dai sottoscrittori del contratto. La procedura relativa alla nomina ed all'attività del Collegio sarà curata dall'ASL; gli oneri saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale.
3. Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all'art. 806 e ssg. del c.p.c.

Art. 10 - Durata

1. Il presente contratto avrà **durata dall'01.01.2025 fino al 31.12.2026** e non è soggetto a tacito rinnovo.
2. Il contratto viene sottoscritto in 4 copi, una per ciascun contraente, una per la Regione Piemonte Direzione Programmazione Sanitaria ed una per la Regione Piemonte Direzione Politiche Sociali.
3. Per tutto quanto non previsto nel contratto, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.
4. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del presente contratto lo stesso dovrà essere modificato/integrato e sottoscritto in conformità alle nuove disposizioni.

Art. 11 - Spese di contratto

1. Il presente contratto, stipulato in forma di scrittura privata, con l'applicazione del bollo, riguarda anche prestazioni soggette ad IVA e, in quanto tale, sarà registrato solo in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico del Presidio e quelle di registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.



A.S.L. VCO.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale: Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

Letto, confermato e sottoscritto.

Omegna, _____

Per l'Azienda Sanitaria Locale ASL VCO
Il Direttore SOC Distretto VCO
Dott. Paolo BORGOTTI

Per la Società Health Care Service Group s.r.l.
Il Direttore Generale
Dott. Giuseppe D'AGOSTA

